

QUESTIONI APERTE

Circostanza aggravante

La decisione

Circostanza aggravante della finalità d'agevolazione mafiosa – Estensibilità ai concorrenti - Presupposti (C.p. artt. 416-*bis*.1, 110, 118, 59, co. 2).

*L'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa, di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), - CARCANO, *Presidente* - PETRUZZELLIS, *Relatore* - DI LEO, *P.G. (Conf.)* - Chiocchini, *ricorrente*.

La natura soggettiva della circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” ed il suo regime di estensione ai concorrenti nel reato. Le Sezioni unite in equilibrio tra motivi a delinquere e principio di offensività

Con la sentenza annotata le Sezioni unite tentano di fornire un definitivo inquadramento giuridico della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, collocandola nel catalogo delle circostanze aventi natura soggettiva. Inoltre, chiarito che trattasi di circostanza inerente ai motivi a delinquere, la Corte indica le condizioni che devono sussistere per estendere l'applicabilità della predetta aggravante ai concorrenti nel reato, ritenendo a tal fine sufficiente che il correo sia a conoscenza dell'altrui volontà di agevolare l'associazione mafiosa.

The subjective nature of the aggravating circumstance of the “mafia facilitation” and its related rule of extension to partners in crime. The Supreme Court in balance between criminal motives and the offense principle

With the notated decision, the Supreme Court attempts to provide a definitive legal framework of the aggravating circumstance of the “mafia facilitation”, placing it in the list of circumstances of subjective nature. Furthermore, having clarified that this is a circumstance inherent in the criminal motives, the Court indicates the conditions that must exist to extend the applicability of the aggravating to partners in crime, considering that it is sufficient that the accomplice to be aware of the purpose of another partner to facilitate the mafia association.

SOMMARIO: 1. Premessa: la controversa natura giuridica dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, e le ricadute applicative in tema di estensione ai concorrenti nel reato. - 2. Brevi cenni sul metodo mafioso e l'agevolazione mafiosa, dall'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/91 alla codificazione dell'art. 416-*bis*.1 c.p. - 3. Il tradizionale orientamento che riconosce natura soggettiva all'aggravante della c.d. “agevolazione mafiosa”. - 4. rilettura in termini oggettivi o misti dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p. - 5. Le Sezioni unite ribadiscono la natura soggettiva dell'agevolazione mafiosa (e la rilevanza dei motivi nel diritto penale). - 6. Comunicabilità ai correi dell'aggravante: la circostanza dell'agevolazione mafiosa si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, ma che risulti consapevole dell'altrui finalità. - 7. Brevi riflessioni conclusive e profili di criticità del regime

probatorio.

1. *Premessa: la controversa natura giuridica dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, e le ricadute applicative in tema di estensione ai concorrenti nel reato.* La pronuncia in commento¹ era chiamata a dissipare i dubbi relativi alla natura giuridica - oggettiva o soggettiva - da attribuire alla circostanza aggravante della "agevolazione mafiosa", ossia a quelle fattispecie circostanziali integrate dalla realizzazione di una condotta posta in essere al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose di cui all'art. 416-*bis* c.p.

La questione non era di certo sconosciuta al panorama giurisprudenziale e dottrinale di riferimento², nè poteva dirsi priva di tangibili ricadute applicative, ma, ciò nonostante, sull'argomento non si era registrato un espresso intervento risolutivo da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Invero, va rilevato come la *vexata quaestio* sia stata già in precedenza oggetto di statuizioni emesse dal Giudice di legittimità - anche nella sua più autorevole composizione - ma in tali occasioni il supremo Collegio si era espresso solo incidentalmente, senza mostrare l'intenzione e la volontà di scandagliare a fondo l'argomento.

Come anticipato, oltre che per l'intrinseca valenza dogmatica e sistematica, l'attribuzione alla aggravante della agevolazione mafiosa di una ben determinata natura giuridica risulta funzionale anche a delineare il regime di comunicabilità della stessa nei confronti degli eventuali concorrenti nel reato, laddove quest'ultimo sia stato posto in essere da taluno di essi con il fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso.

In altri termini, dalla riconosciuta natura dell'aggravante in esame derivano importanti intersezioni con il microsistema normativo previsto in tema di imputabilità delle circostanze del reato e di estensione di queste ultime ai correi, in conformità al regime disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 59, 118 c.p.

L'interesse nei confronti della questione giuridica *de qua* è stato ridestato dalla recente ordinanza di rimessione alle Sezioni unite³, con cui la seconda se-

¹ Cfr. Cass., Sez. un., 3 marzo 2020, Chiocchini, già oggetto di riflessioni da parte di MERENDA, *Concorso di persone e aggravante dell'agevolazione mafiosa: riflessioni a margine della pronuncia delle Sezioni unite*, in *questa Rivista*, 2020, 1.

² L'attenzione nei confronti del tema è confermata, di recente, da SANTALUCIA, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2019, 2394.

³ Cass., Sez. II, 10 settembre 2019, Chiocchini, cit., nel richiedere un intervento chiarificatore delle Sezioni unite sulla natura giuridica della circostanza *de qua* e sul relativo regime di estensione della stessa ai compartecipi nel reato, rilevava una effettiva polivalenza interpretativa della formulazione dell'aggravante, in quanto tale suscettibile di essere interpretata sia in termini soggettivi che oggettivi.

zione della Corte aveva ravvisato nella diversa rilevanza attribuita alla «copertura volitiva» dell'elemento materiale della fattispecie - individuato nella «concreta funzionalizzazione dell'attività criminosa contestata all'agevolazione di un'associazione mafiosa» - il principale tratto distintivo tra le due opposte ricostruzioni dell'aggravante oggi prevista dall'art. 416-*bis*.1 c.p.

Nella prospettiva offerta dal Giudice remittente, dunque, la bipartizione tra inquadramento soggettivo e ricostruzione oggettiva dell'aggravante sottenderebbe una divergenza di vedute in ordine al *quantum* di volontà necessario a sorreggere la tangibile finalità agevolatrice della condotta.

Seguendo tale approccio dicotomico, la tesi che sostiene la natura soggettiva dell'aggravante ritiene necessaria «la volizione piena e specifica ovvero la piena consapevolezza» della oggettiva finalità agevolatrice della condotta; viceversa, per l'opposta tesi oggettivistica, «è sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa sia sorretto da una "volizione attenuata" cioè l'ignoranza colposa».

Così inquadrati i termini generali della questione, pare opportuno dar conto dei passaggi cruciali del dibattito e delle conclusioni mediante le quali le Sezioni unite hanno inteso sciogliere il nodo interpretativo ed applicativo, anticipando sin da subito come il supremo Collegio abbia inteso discostarsi dai binari tracciati nell'ordinanza di rimessione, ricostruendo il contrasto tra le opposte tesi attraverso una diversa chiave di lettura.

Nell'assolvere alla propria funzione nomofilattica, la Corte ha ritenuto che la divergenza tra i diversi approcci ermeneutici investa, in primo luogo, «l'individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante» e, in seconda battuta, «il requisito necessario per "l'estensione" o l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti nel reato».

Partendo dalla disamina di questi due profili preliminari, le Sezioni unite hanno ricomposto (almeno sulla carta) il contrasto interpretativo, fornendo una soluzione al seguente quesito di diritto formulato dalla seconda sezione, ossia «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416-*bis*.1 c.p., che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà».

2. *Brevi cenni sul metodo mafioso e l'agevolazione mafiosa, dall'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152/91 alla codificazione dell'art. 416-bis.1 c.p.* La circostanza aggravante

dell'agevolazione mafiosa, unitamente a quella che collega l'aumento di pena alla realizzazione del delitto "base" avvalendosi del c.d. "metodo mafioso" di cui all'art. 416-*bis* c.p., è stata introdotta dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - successivamente convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203⁴ - ed in seguito all'approvazione del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 è stata inglobata nel codice penale vigente, trovando ora collocazione nell'art. 416-*bis*.1 di nuovo conio⁵.

Le predette aggravanti, pur disciplinando ipotesi sensibilmente differenti, condividono la medesima *ratio* ispiratrice, contribuendo ad assicurare «una maggiore efficacia della funzione preventivo-repressiva del fenomeno mafioso» latamente inteso⁶.

Tale finalità, del resto, ben si comprende ove si volga lo sguardo al contesto (sociologico, culturale e giuridico) di riferimento nel quale furono introdotte nell'ordinamento giuridico italiano le citate aggravanti⁷.

⁴ Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «la disposizione della l. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1, delinea due figure di aggravante fra loro in alternativa non esclusiva ma equivalenti e fungibili per l'integrazione della fattispecie, con la conseguenza che è esclusa l'applicazione cumulativa delle due varianti dell'aggravante, anche quando ne sussistano tutti gli elementi costitutivi, e unico è l'aumento di pena», cfr. *ex multis*, Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, Aperi e altri, in *Mass. Uff.*, n. 271685. La *ratio* di questa peculiare fattispecie circostanziale ad effetto speciale è stata tradizionalmente individuata da autorevole dottrina nella «volontà legislativa di "coprire" penalmente, con l'applicazione di una sanzione più grave, i comportamenti dei "fiancheggiatori" dell'associazione», così RONCO, *L'art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di Romano, Tinebra, Milano, 2013, 92.

⁵ La nuova collocazione delle fattispecie circostanziali preposte a rafforzare la tutela contro la criminalità mafiosa è dovuta all'introduzione nell'ordinamento giuridico del principio della riserva di codice in materia penale - ora codificato nel nuovo art. 3-*bis* c.p. - in virtù del quale il legislatore delegante ha inteso perseguire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi (...) l'effettività della funzione rieducativa della pena». Per una disamina dei principali effetti derivanti dall'approvazione del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, si veda BERNARDI, *Il nuovo principio della "riserva di codice" e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

⁶ Per un complessivo inquadramento delle fattispecie circostanziali in oggetto, nonché dei rapporti tra queste ultime e le distinte ipotesi di concorso esterno e reato associativo, DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 42 ss.

⁷ La risposta penale al dilagare della criminalità mafiosa, lungi dall'essere il prodotto di un organico e preciso progetto di riforma, è frutto di una serie di interventi legislativi stratificatisi nel tempo, interventi spesso nati in un'ottica emergenziale, e destinati a rappresentare la risposta del potere statale a tragiche manifestazioni di violenza mafiosa. La dottrina si è diffusamente occupata di analizzare la legislazione antimafia, così come numerosi ed autorevoli sono stati i contributi aventi ad oggetto le rilevanti questioni sottese all'interpretazione delle problematiche figure giuridiche del concorso esterno in associazione mafiosa e delle forme di agevolazione e sostegno delle consorterie criminali. Per una ricostruzione coerente del panorama legislativo e interpretativo di riferimento, senza pretese di esaustività nei richiami operati in questa sede, si veda DE FRANCESCO, *Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa*, in *Cass. pen.*, 1996, 3847 ss.; AMARELLI,

Nel condivisibile intento di rafforzare l'apparato sanzionatorio volto a contrastare il preoccupante dilagare del fenomeno mafioso⁸, il legislatore del tempo intese stigmatizzare qualsiasi condotta che rievocasse nelle modalità dell'azione l'utilizzo di una forza di intimidazione analoga a quella tipicamente ostentata dalle consorterie mafiose, al contempo ritenendo meritevole di un analogo inasprimento sanzionatorio anche quelle condotte delittuose che - pur non connotate da un *modus operandi* intrinsecamente mafioso - fossero funzionali a rafforzare le associazioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. o, comunque, potessero agevolare l'espansione dei sodalizi mafiosi⁹.

Mentre l'inquadramento giuridico e l'individuazione dei profili strutturali dell'agevolazione mafiosa hanno suscitato sin da subito dubbi interpretativi¹⁰, più lineare è apparso il percorso ermeneutico ed applicativo riservato all'aggravante del metodo mafioso.

Attraverso tale fattispecie aggravante, infatti, il legislatore ha inteso colpire l'illecito realizzato con l'utilizzo di una forza di intimidazione «che - a prescindere da qualsiasi legame del suo autore con l'organizzazione mafiosa o con l'esistenza stessa di tale compagine in quel contesto - ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico». Trattasi, dunque, di circostanza preposta alla repressione dello specifico metodo delinquenziale mafioso, in quanto tale svincolata dalla struttura e dalla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, essendo, piuttosto, commessa alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice

Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 1197 ss., nonché CORSO-INSOLERA-STORTONI *Mafia e criminalità organizzata*, citata più oltre, *sub* nota n. 10.

⁸ Per un inquadramento complessivo della fattispecie circostanziale, ed un approfondimento sugli effetti pratici derivanti dalla sua applicazione, si veda DELLA RAGIONE, *L'aggravante della "ambientazione mafiosa"*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da Palazzo e Paliero, Torino, 2015, vol. XII, parte I, cap. III.

⁹ Autorevole dottrina ha rilevato come il legislatore, per fronteggiare la recrudescenza della criminalità mafiosa manifestatasi a partire dalla metà degli anni ottanta, abbia inteso introdurre «un'aggravante modellata su finalità e modelli comportamentali propri del *modus operandi* degli associati di mafia», seguendo una tecnica legislativa già sperimentata con l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ex art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625. Così, PALAZZO - PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 817.

¹⁰ A mero titolo esemplificativo, si consideri che parte della dottrina si è espressa in questi termini: «qui è l'intreccio tra profili dogmatici riecheggianti il modello e le suggestioni del "tipo d'autore" a far sì che il rischio di un diritto penale dell'atteggiamento interiore non appaia più così remoto». Così FONDAROLI, *Le circostanze previste dagli artt. 7 e 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 203*, in Corso-Insolera-Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, vol. II, Torino, 1995, 680.

tipica dell'agire mafioso¹¹.

La modalità di condotta sopra descritta, cui il legislatore riconosce una maggiore offensività insita nel rischio di emulazione di dinamiche mafiose e nella conseguente condizione di maggiore assoggettamento delle persone offese dal reato, deve manifestarsi attraverso una oggettiva materialità, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima di avere dei legami con un sodalizio mafioso, ove tale suggestione non sia derivante dall'adozione di comportamenti ragionevolmente riferibili a quelli indicati nell'art. 416-*bis*, comma 3, c.p.¹².

La fattispecie *de qua*, che nella sua evoluzione interpretativa ha potuto giovare anche del contributo offerto dall'elaborazione giurisprudenziale intervenuta in relazione al metodo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., viene ritenuta pacificamente circostanza avente natura oggettiva¹³, in quanto attinente alle modalità dell'azione.

Immediata e diretta ricaduta pratica di tale inquadramento giuridico si rinviene nella necessaria applicazione di tale circostanza a tutti i concorrenti nel reato - ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi¹⁴ - secondo quanto previsto dall'ordinario regime di imputabilità delle circostanze codificato all'art. 59 comma 2 c.p. (beninteso, purché la sussistenza della circostanza sia conosciuta o conoscibile dal correo a cui la stessa si comunica).

Non altrettanto pacifica, come anticipato, è la natura giuridica attribuita alla coeva ipotesi aggravata dell'agevolazione mafiosa, in bilico tra un tradizionale orientamento che la ritiene espressiva dei motivi a delinquere del reo, ed un'opposta ricostruzione che la considera manifestazione delle modalità della condotta, ed in quanto tale inquadrabile tra le circostanze di natura oggettiva

¹¹ In tal senso si è espressa, da ultimo Cass., Sez. V, 9 marzo 2018, Marlando e altri, chiarendo che «viene in rilievo, in altri termini, un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata», con nota di LA MUSCATELLA, in *Dir. & giust.*, 91, 2018, 6.

¹² Cfr. Cass., Sez. VI, 9 maggio 2017, Costantino, con nota di PEDULLA, in *Cass. pen.*, 2018, 1218.

¹³ In tali termini si esprime la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. V, 24 ottobre 2018, Battaglia e altri, in *Guida dir.*, 24, 2019, 82.

¹⁴ Cfr. Cass., Sez. II, 31 marzo 1998, Parreca, cit. secondo cui «la circostanza aggravante “*de qua*”, infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo “mafioso” è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi».

ordinariamente estensibili ai concorrenti in presenza di forme di compartecipazione criminosa.

Invero, come in seguito si specificherà, non sono mancati approcci giurisprudenziali ibridi o casistici, inclini ad attribuire alla circostanza *de qua* una natura giuridica flessibile, valorizzando (di volta in volta) le circostanze del caso concreto e l'oggettivo *ubi consistam* della forma di agevolazione della struttura associativa.

Consequenziale a tale approccio ermeneutico, che evidentemente sconta un *deficit* di certezza e prevedibilità applicativa, è un regime a geometria variabile di estensione della circostanza aggravante agli eventuali concorrenti nel reato, in virtù del quale la stessa è destinata a comunicarsi ai correi ove ritenuta oggettiva, mentre si applicherà al solo reo animato dalla finalità agevolatrice nelle ipotesi di riconosciuta natura soggettiva.

Così sinteticamente delineati i tratti essenziali delle ipotesi circostanziali introdotte dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, sostanzialmente trasfuse nell'art. 416-*bis*.1 c.p. di nuovo conio, pare opportuno soffermarsi sul *punctum dolens* del presente contributo, onde analizzare con maggior dettaglio le argomentazioni che hanno condotto le Sezioni unite della Corte di Cassazione ad affermare la natura giuridica soggettiva dell'aggravante della agevolazione mafiosa.

3. *Il tradizionale orientamento che riconosce natura soggettiva all'aggravante della c.d. "agevolazione mafiosa".* L'orientamento più consolidato e risalente ritiene che la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa abbia natura soggettiva¹⁵, essendo integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell'agente, che richiama i motivi a delinquere.

In tale ottica, l'essenza dell'aggravante si anniderebbe in un coefficiente psichico assimilabile a quello che caratterizza il dolo specifico, sicché la circostanza sarebbe integrata ogni qualvolta l'agente - nel realizzare il reato base - sia animato dal fine di agevolare l'associazione mafiosa.

Tale ultima finalità, almeno per la tesi prevalente, non deve necessariamente rappresentare lo scopo unico dell'agente, ben potendo coesistere con ulteriori fini presi di mira¹⁶, in guisa da ritenere che l'unico vero *discrimen* relativo al

¹⁵ L'orientamento tradizionale, tra gli altri, è sostenuto autorevolmente da GUERINI - INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 132, ove si legge che «la prima ipotesi (cioè quella del c.d. "metodo mafioso", n.d.a.) si connota in termini oggettivi, mentre quella consistente nella finalità agevolatoria è, all'opposto, da qualificarsi come soggettiva».

¹⁶ In particolare, tra le più recenti ad escludere la necessità che la direzione della volontà nel senso agevolativo debba essere esclusiva, si segnalano Cass., Sez. II, 18 ottobre 2018, Inzillo e Cass., Sez. III, 13

profilo soggettivo della circostanza sia costituito dalla consapevolezza, in capo al reo, del fatto che la propria condotta avvantaggi l'associazione mafiosa.

La ricostruzione sopra accennata, oltre a risultare quella assolutamente dominante in seno alla dottrina¹⁷, ha ricevuto in un recente passato anche l'avallo delle Sezioni unite, sebbene in tali occasioni la Corte si sia espressa sul punto solo *incidenter tantum*, essendo stata chiamata a pronunciarsi espressamente su distinti profili applicativi dell'aggravante di cui all'originario art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Segnatamente, in una prima decisione¹⁸ le Sezioni unite hanno rilevato come l'agevolazione mafiosa si sostanzi «nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo», tuttavia specificando come, in presenza di una siffatta volontà, la circostanza possa considerarsi integrata «indipendentemente dal risultato».

Su posizioni sostanzialmente analoghe si pone un'ulteriore decisione delle Sezioni unite, intervenuta sul tema della controversa applicabilità della circostanza de qua ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo¹⁹, nella quale si affer-

gennaio 2016, Basile, quest'ultima con nota di NINNI, *L'aggravante dell'agevolazione mafiosa: perduranti incertezze applicative sulla circostanza di cui all'art. 7 d.l. 152/1991*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

¹⁷ Le Sezioni unite, ancor prima di affrontare nel dettaglio il *punctum dolens*, chiariscono come la dottrina sia sostanzialmente concorde nell'attribuire all'aggravante dell'agevolazione mafiosa natura giuridica soggettiva. In tal senso, CIVELLO, *Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di Romano, Torino, 2015, 189 ss.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 28 marzo 2001, Cinalli, in *questa Rivista*, che ha riconosciuto la natura soggettiva dell'aggravante, ritenendo altresì che «in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui agli art. 628 comma 3 n. 3 e 629 comma 2 c.p. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso)», con nota di ARDITA, *Partecipazione all'associazione mafiosa e aggravante speciale dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2001, 2669 ss.

¹⁹ In tale occasione, Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, Antonucci, in *questa Rivista*, ha risolto il contrasto interpretativo chiarendo che «la circostanza aggravante di aver agito con il “metodo mafioso”, prevista dall'art. 7 d.l. n. 152/91, conv. in l. n. 203/91, è applicabile ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall'ergastolo. Occorre inoltre precisare che anche nel caso in cui venga inflitta in concreto la pena dell'ergastolo, l'aggravante prevista dall'art. 7, pur rimanendo “inerte” nella determinazione della pena, va tuttavia contestata e presa in considerazione dal giudice nel suo significato di disvalore del fatto, sì da esplicitare la sua efficacia ai fini diversi dalla determinazione della pena», con nota di TUMMINELLO, *Ancora sui limiti del criterio letterale nell'interpretazione della legge penale: le sezioni unite “contestualizzano” l'inapplicabilità dell'aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi ai delitti “punibili” con pena diversa dall'ergastolo*, in *Cass. pen.*, 2010, 1417.

ma espressamente la natura soggettiva dell'agevolazione mafiosa, essendo quest'ultima caratterizzata «dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso».

La sentenza da ultimo citata, inoltre, rafforza il concetto sopra espresso laddove ritiene la predetta aggravante in un rapporto di specialità con l'aggravante comune dei motivi abietti o futili, così di fatto accomunandola a quest'ultima nel novero delle circostanze espressive della capacità a delinquere del reo²⁰, in quanto tali aventi pacifica natura soggettiva.

Chiarita la natura soggettiva dell'agevolazione mafiosa, l'orientamento tradizionale non esita a ricondurre l'aggravante *de qua* tra le circostanze contemplate dall'art. 118 c.p., le quali si applicano solo riguardo alla persona cui si riferiscono, senza estendersi automaticamente agli eventuali concorrenti nel reato.

L'applicabilità dell'art. 118 c.p., tuttavia, non determina una assoluta incompatibilità tra la fattispecie concorsuale e l'agevolazione mafiosa, dovendosi a tal uopo individuare quale sia il requisito necessario ai fini dell'applicazione della circostanza in caso di concorso di persone nel reato.

In particolare, alla luce di quanto sopra osservato relativamente alla connotazione dell'elemento soggettivo che sorregge l'aggravante, è controverso se risulti necessario individuare in capo a ciascun concorrente il dolo specifico o se, viceversa, sia sufficiente che il correo abbia arrecato il proprio contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita da altri partecipanti.

In altri termini, se alcune decisioni ritengono necessario e sufficiente - ai fini dell'estensione dell'aggravante - che il concorrente abbia avuto contezza della volontà di rafforzare l'associazione mafiosa perseguita dall'agente, altre pronunce richiedono una maggiore compenetrazione psichica tra finalità agevolatrice e correo, ritenendosi necessario che quest'ultimo abbia condiviso l'altrui fine di agevolazione.

Fermo restando quanto affermato in ordine alla natura giuridica, anche le decisioni ascrivibili a tale orientamento sono concordi nel ritenere che l'integrazione dell'aggravante in argomento presupponga altresì la sussistenza di un elemento avente natura oggettiva, «costituito dalla direzione o

²⁰Nel circoscrivere le ipotesi in cui le predette aggravanti siano suscettibili di concorrere tra loro, la sentenza richiamata specifica che «allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un *quid pluris* rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso».

dall' idoneità dell' azione ad agevolare l' associazione mafiosa».

Tuttavia, tale *quid phuris*, pur ritenendosi necessario, talvolta è classificato in termini di vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie circostanziale, laddove in altre decisioni rappresenta un dato indiziario dal quale desumere *aliunde* la sussistenza dello specifico elemento finalistico che caratterizza il profilo soggettivo dell' agevolazione mafiosa.

Se l' impostazione da ultimo proposta mantiene saldamente la circostanza in parola tra quelle espressive della capacità a delinquere del reo, il primo dei menzionati approcci - presupponendo un giudizio prognostico di concreta idoneità della condotta - finisce per apportare una sorta di correttivo oggettivo ad una circostanza in ogni caso ritenuta soggettiva, di fatto recuperando una dimensione di reale offensività della agevolazione mafiosa²¹.

4. *Una rilettura in termini oggettivi o misti dell' aggravante di cui all' art. 416-bis.1 c.p.* All' orientamento da ultimo illustrato si contrappongono - in maniera più o meno radicale - due distinte tesi interpretative, una incline ad attribuire all' agevolazione mafiosa natura oggettiva, e l' altra che tende a svincolare l' aggravante in parola da un rigido e predeterminato inquadramento giuridico, ritenendo che l' agevolazione mafiosa possa assumere una natura tanto oggettiva quanto soggettiva, in virtù delle peculiarità del caso concreto oggetto di accertamento.

Rimandando al prosieguo della trattazione l' approfondimento relativo all' orientamento ermeneutico da ultimo menzionato, pare opportuno cominciare dalla disamina della tesi che attribuisce all' agevolazione mafiosa natura oggettiva, collocandola tra le circostanze aggravanti di cui all' art. 70 n. 1 c.p., in quanto concernente le modalità dell' azione.

In tale ottica, dunque, la fattispecie circostanziale sarebbe integrata ogni qual volta la condotta dell' agente sia rivolta ad agevolare un' associazione di tipo mafioso, dovendosi pertanto contestare la circostanza «tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell' azione al finanziamento di un' associazione avente le caratteristiche mafiose»²².

Dall' inquadramento giuridico *de quo* deriva - quale diretto corollario -

²¹ Autorevole dottrina ha più volte posto in luce la necessità di interpretare le norme penali della legislazione antimafia - e tra queste le aggravanti di cui all' art. 416-bis.1 c.p. - in un' ottica di valorizzazione dei principi di materialità e offensività della fattispecie, così da collegare un inasprimento della risposta sanzionatoria ad una effettiva maggiore pericolosità del fatto-reato. Si veda, al riguardo, AMARELLI, *La contiguità politico - mafiosa, profili politico - criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2017, 59 ss.

²² Le Sezioni unite riconducono all' orientamento in parola - tra le altre - le seguenti pronunce: Cass., Sez. II, 17 gennaio 2017, Tarantino, in *questa Rivista*; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2016, Mancuso, cit.

l'inoperatività del regime normativo di cui all'art. 118 c.p., e la conseguente applicabilità alla aggravante dell'agevolazione mafiosa del meno rigoroso criterio di imputazione soggettiva delle circostanze di cui all'art. 59 comma 2 c.p., fondato sulla mera conoscibilità degli elementi costitutivi della fattispecie.

A tal uopo, tuttavia, giova rilevare come nella prassi giurisprudenziale si assista ad una diversa modulazione di tale parametro di giudizio, a seconda che si tratti di ascrivere l'aggravante all'autore, ovvero di estenderne l'applicazione ad eventuali concorrenti. Nel primo caso, infatti, la giurisprudenza di legittimità pare comunque incline a ritenere necessaria la verifica in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico caratterizzante la finalizzazione della condotta posta in essere dall'agente.

Viceversa, ove l'accertamento non involga l'integrazione della circostanza ma solo la verifica delle condizioni per estenderne l'applicazione ai concorrenti, la maggioranza delle decisioni giudiziali ritiene necessaria e sufficiente l'ignoranza incolpevole da parte del correo, così recuperando integralmente la rigida regola di giudizio scolpita nell'art. 59, co. 2, c.p.²³

In posizione intermedia, rispetto alle antitetiche ricostruzioni sin qui esaminate, si pone un diverso orientamento interpretativo, incline a rifuggire da un aprioristico inquadramento giuridico dell'agevolazione mafiosa. Tale filone giurisprudenziale, invero assolutamente minoritario, predilige un approccio casistico orientato a valorizzare l'interazione tra l'aggravante *de qua* ed il reato base, anche alla luce della concreta manifestazione del delitto in forma concorsuale.

In tale ottica, quando l'agevolazione mafiosa costituisca un dato oggettivo e concreto, piuttosto che essere espressione di una specifica attitudine o finalità delittuosa di un singolo concorrente, l'aggravante deve ritenersi estensibile ai correi, dovendosi attribuire prevalenza all'effetto pratico di agevolazione sotteso al compimento dell'azione delittuosa.

L'opzione ermeneutica in parola, in altri termini, fa derivare l'applicabilità e l'inquadramento dell'aggravante dall'esito (almeno potenziale) della condotta, così da ritenerla oggettiva ove abbia in concreto facilitato la commissione del reato, ciò in attuazione del principio *ubi commoda ibi incommoda*, che deve guidare l'interprete nei casi dubbi²⁴.

²³ Espressiva di tale regime di imputazione dell'aggravante, ritenuta estensibile ai correi anche ove sussista la prova del dolo specifico in capo anche ad uno solo di essi, Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2009, Napoli, in *questa Rivista*.

²⁴ Cfr. Cass., Sez. II, 11 dicembre 2018, Barilari, inedita.

Beninteso, neppure tale orientamento ritiene che l'effetto pratico di agevolazione insito nella condotta debba necessariamente inverarsi in tutta la sua estensione, essendo sufficiente – ai fini dell'applicazione dell'aggravante – che la condotta sia espressiva di una oggettiva capacità di agevolare l'associazione mafiosa.

Una concreta applicazione della tesi in commento può cogliersi in relazione al rapporto dell'aggravante *de qua* con il reato associativo, in cui la circostanza viene ritenuta sussistente – ed estendibile a tutti i partecipanti del sodalizio – ove la finalità di agevolare un'associazione mafiosa risulti direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione semplice, sicchè la capacità di rafforzare la consorteria mafiosa rappresenta un elemento oggettivo conmaturato alle modalità di agire della realtà associativa.

In conformità alle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, la seconda Sezione della Corte di cassazione ha qualificato in termini oggettivi l'aggravante *de qua* in presenza di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti posta in una “situazione di prossimità” rispetto all'associazione mafiosa; nesso di prossimità che consentiva all'associazione *ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990* di godere dell'avallo e della protezione del sodalizio di cui all'*art. 416-bis c.p.*, in cambio dello svolgimento in favore dell'associazione mafiosa di parte delle proprie attività delittuose²⁵.

In conclusione, in situazione analoghe a quelle in esame, l'orientamento in parola ritiene che il legame strutturale con l'associazione mafiosa si traduca anche in una finalità di agevolazione della stessa, che legittima l'applicabilità dell'aggravante di cui all'*art. 416-bis.1 c.p.* e la sua estensione a tutti i partecipi dell'associazione c.d. “semplice”, «perchè riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato».

Per converso, ove la finalità di agevolazione si desuma solo dalla impronta soggettivistica dell'azione delittuosa di taluno dei concorrenti, l'aggravante «concernerebbe i motivi a delinquere e, dunque, sarebbe incomunicabile *ex art. 118 c.p.*, agli altri concorrenti che non condividano la medesima finalità

²⁵ Il descritto approccio interpretativo è stato seguito da Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, Aperi e altri, ove, esaminando i rapporti intercorrenti tra la circostanza *de qua* ed il reato associativo, la Corte ha ritenuto che «la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, è direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa, che le garantisce avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, allora il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa, si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato».

(il dolo specifico)». Anche in tal caso, tuttavia, l'orientamento in parola esclude la possibilità di imputare al soggetto un mero movente, riconoscendo integrata la fattispecie solo ove la finalità specifica dell'agente abbia trovato esternazione in una condotta oggettiva capace di agevolare, almeno potenzialmente, l'associazione mafiosa.

5. *Le Sezioni unite ribadiscono la natura soggettiva dell'agevolazione mafiosa (e la rilevanza dei motivi nel diritto penale)*. Così sintetizzati i distinti orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità, giova dar conto delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite.

Prima di fornire risposta al quesito di diritto sopra indicato, tuttavia, l'autorevole Collegio ha ritenuto opportuno circoscrivere i profili di contrasto interpretativo, ravvisandoli nell'esatta «individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante», nonché nella puntualizzazione del «requisito necessario per l'estensione o l'applicabilità ai concorrenti nel reato».

In particolare, con riguardo al primo nodo ermeneutico, la Corte evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia oscillato tra la tesi che ricostruisce l'elemento psicologico in termini di dolo specifico, e la più tenue opzione interpretativa che ritiene sufficiente la mera consapevolezza della direzione finalistica della condotta.

Quanto al secondo *punctum dolens*, le Sezioni unite ribadiscono come un orientamento consideri imprescindibile anche in capo al concorrente il dolo specifico che connoterebbe soggettivamente l'aggravante, laddove una diversa lettura “si accontenta” di imputare l'aggravante al correo che abbia agito nella consapevolezza dell'altrui finalità agevolatrice, arrivando finanche ad ipotizzare l'imputabilità dell'aggravante al compartecipe che abbia colposamente ignorato l'esistenza di una siffatta finalità sottesa alla realizzazione concorsuale del reato base.

Tanto premesso, le Sezioni unite giungono a qualificare l'agevolazione mafiosa come circostanza avente natura soggettiva, valorizzando la formulazione testuale della norma, ritenuta ostativa ad una ricostruzione oggettiva che sminuisca la finalità agevolativa perseguita dall'agente.

Tale elemento finalistico, in assonanza con l'*ubi consistam* tipico del dolo specifico, si compone tanto della volontà di orientare la condotta delittuosa verso uno scopo precipuo, quanto della rappresentazione dell'evento sotteso alla realizzazione della condotta serbata, giacchè qualsivoglia specie di dolo non può prescindere dalla contemporanea sussistenza dell'elemento volontaristico e di quello rappresentativo. Del resto, la duplice anima dell'ordinario

criterio di imputazione soggettiva è testualmente cristallizzata nella prima parte dell'art. 43 c.p., ed è stata di recente valorizzata dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza di legittimità più accorta²⁶.

In relazione all'aggravante *de qua*, chiarito in apertura di pronuncia che il dolo specifico può indifferentemente costituire elemento tipizzante del reato o elemento circostanziale²⁷, la Corte declina il descritto contegno soggettivo nel senso che l'autore del reato deve determinarsi ad agire nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, essendo al contempo necessario che tale rappresentazione trovi riscontro nella concreta realtà, ossia che il vantaggio per il sodalizio mafioso appaia un esito (quantomeno) potenziale della condotta.

Così ragionando, l'imprescindibile finalità di agevolazione costituisce un vero e proprio motivo a delinquere, ma tale volizione non può rimanere celata nel foro interiore dell'agente, dovendo manifestarsi attraverso la realizzazione di condotte in grado di ridondare a favore dell'associazione mafiosa.

Siffatta ricostruzione dell'aggravante, oltre ad essere rispettosa della lettera della norma, tenta di contemperare adeguatamente i principi suscettibili di entrare in conflitto con la circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p..

La collocazione dell'aggravante nel novero delle circostanze soggettive, infatti, presuppone che l'applicazione della stessa sia preceduta da un accertamento relativo alla maggior colpevolezza dell'agente²⁸, desunta (anche) dalla sussi-

²⁶ L'essenza dell'elemento soggettivo doloso è stata da ultimo definita dalla statuizione relative al tristemente noto caso Thyssen Krupp, in cui le Sezioni unite hanno testualmente affermato che il dolo «esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza e rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva. Esso è conoscenza e volontà in relazione agli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ovvero rappresentazione e volizione del fatto di reato»; così Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, Espenhahn, con nota di FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 1938 ss. Sul punto, si vedano altresì le osservazioni di RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, *loc. ult. cit.*, 1953 ss.

²⁷ La premessa dogmatica delle Sezioni unite, lungi dall'apparire pleonastica, è giustificata dalle perplessità contenute nell'ordinanza di remissione cui già si è fatto cenno, la quale dubitava della possibilità che il dolo specifico potesse essere previsto, oltre ad essere dalla fattispecie-base, anche da elementi accidentali, ulteriori ed esterni alla prima. Pertanto, facendo chiarezza sul punto, la Corte ha chiarito la piena legittimità di una fattispecie in cui il particolare atteggiamento psicologico sia richiesto per la configurazione del solo elemento accidentale, evidenziando come in siffatte ipotesi la formulazione della norma mediante la previsione del dolo specifico sia «conseguenza della rilevanza attribuita dalla legge al motivo a delinquere per caratterizzare la fattispecie o giustificare l'aggravamento di pena».

²⁸ La necessità che il principio di colpevolezza investa tutti gli elementi suscettibili di incidere *in pejus* sulla libertà personale dell'individuo, oltre ad essere stata riconosciuta in più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, è costantemente ribadita dalla dottrina più accorta. In tal senso, v. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza (quarta sessione)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 1577, secondo cui «il principio di colpevolezza investe non solo il dolo e la colpa come dati psi-

stenza dello specifico fine che anima la sua condotta. La finalità di agevolare l'associazione mafiosa, peraltro, non deve necessariamente essere l'unica a guidare il reo, ben potendo coesistere con ulteriori motivi eventualmente anche di natura egoistica.

Ma se l'accertamento del motivo a delinquere (*rectius* della maggior colpevolezza dell'autore) costituisce il punto di partenza del percorso ermeneutico, la verifica della oggettiva pericolosità della condotta (*rectius* della sua concreta offensività) ne rappresenta l'approdo finale²⁹.

In tale ottica si giustifica il pressante richiamo delle Sezioni unite alla necessità di una verifica dell'interprete in ordine alla sussistenza di «elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta», nella consapevolezza che propria la riscontrabilità di una concreta (ancorchè potenziale) capacità della azione delittuosa di agevolare il sodalizio mafioso è in grado di giustificare la rilevanza attribuita ad «una ricaduta oggettiva dell'aspirazione dell'agente».

In altri termini, l'aggravante de qua poggia sul sottile equilibrio che intercorre tra la valorizzazione dell'elemento finalistico della volontà e la necessaria esternazione in forma oggettiva di tale volontà; quest'ultima destinata ad essere colpita da un aggravamento sanzionatorio ove espressiva di una concreta potenzialità di realizzare il rafforzamento dell'associazione mafiosa, e ciò a prescindere dall'effettivo raggiungimento dello scopo prefissato, il quale assumerà rilievo anche ove non si verifichi l'auspicato vantaggio per la compagine criminale.

Nell'adottare la descritta «chiave interpretativa», il Collegio richiama il patrimonio giurisprudenziale maturato in relazione alla aggravante della finalità di terrorismo, ossia un'altra fattispecie circostanziale esposta sin dalla sua nascita al rischio di “pagare un prezzo” in termini di evanescente offensività.

Infatti l'aggravante di cui all'art. 270-*sexies* c.p., al pari di quella in disamina, pur essendo nata per stigmatizzare una condotta particolarmente riprovevole sotto il profilo finalistico, è stata oggetto di una interpretazione “ortopedica” ed adeguatrice da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha saputo valorizzare gli elementi di carattere obiettivo della formulazione, interpretandoli

chici o soggettivi essi stessi “colpevoli” (ci può essere un dolo incolpevole), ma anche altri elementi: gli elementi più significativi del fatto (Corte cost. n. 364 del 1988), e ovviamente anche della responsabilità (circostanze, commisurazione della pena)».

²⁹ La centralità del principio di offensività nella teoria generale del reato, pur essendo un traguardo di recente acquisizione, rappresenta ormai un dato indiscusso per la dottrina italiana. Per un inquadramento generale del principio, nonché per una valorizzazione della sua intrinseca polivalenza, v. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

«quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore»³⁰.

In altri termini, attraverso il richiamo all'elaborazione giurisprudenziale maturata in relazione alla fattispecie di cui all'art. 270-*sexies*, il Collegio ha inteso, da un lato, dimostrare la coerenza dogmatica e sistematica dell'interpretazione appena resa e, dall'altro, porre al riparo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa da sospetti di una offensività vaga ed indeterminata.

6. *Comunicabilità ai correi dell'aggravante: la circostanza dell'agevolazione mafiosa si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, ma che risulti consapevole dell'altrui finalità.* Dopo aver definito le caratteristiche dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p., ed aver delineato brevemente i rapporti tra quest'ultima e la autonoma fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa³¹, le Sezioni unite hanno affrontato l'altra *vexata quaestio*, tentando di far luce sui criteri di applicabilità ai concorrenti nel reato

³⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 15 maggio 2014, Alberto, con nota di ZACCHIA, in *Cass. pen.*, 2015, 1115 ss., secondo cui «per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p., non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese».

³¹ Al riguardo, chiarito che entrambe le figure giuridiche *de quibus* presuppongono l'esistenza della compagine territoriale mafiosa, le Sezioni unite individuano il tratto distintivo nella circostanza che solo il concorrente esterno «ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo», in virtù del quale è in grado di cogliere la funzionalità delle proprie condotte, nell'ottica della sopravvivenza e del rafforzamento dell'associazione mafiosa. Inoltre, affinché possa dirsi integrato il concorso esterno, è necessario che vi sia il conseguimento del risultato positivo per l'associazione mafiosa, e che questo sia causalmente ascrivibile all'intervento esterno, che deve caratterizzarsi per la sua infungibilità. Per converso, l'autore dell'illecito aggravato non è avvinto da alcun legame strutturale con la consorteria mafiosa, e la condotta da esso serbata si caratterizza per essere «del tutto estemporanea e fungibile rispetto all'attività delinquenziale programmata e, soprattutto, non necessariamente produttiva di effetti di concreta agevolazione». Il dibattito sulla natura giuridica e gli «elementi costitutivi» del concorso esterno in associazione mafiosa sono stati di recente ravvivati dal deposito della sentenza «Pittelli» (cfr. Cass., Sez. VI, 25 giugno 2020, n. 25619), la quale ha aggiornato il concetto di fibrillazione associativa, che rappresenta uno dei possibili presupposti per la configurabilità del concorso esterno. Sul punto, per un resoconto autorevole dello stato dell'arte, si veda MAIELLO, *Il cantiere sempre aperto del concorso esterno*, 22 febbraio 2021, in *www.sistemapenale.it*. In tale scritto l'Autore, interpretando la pronuncia «Pittelli», ritiene che la stessa abbia inteso qualificare la fibrillazione associativa quale elemento che «specializza, ma non fonda, la figura», così da fornire una rilettura del concorso esterno che riecheggia i principi sanciti nella risalente pronuncia Demitry, e risulta non perfettamente sovrapponibile al paradigma interpretativo apparentemente consolidatosi a partire dalla nota sentenza Mannino.

dell'aggravante della agevolazione mafiosa.

Prima di far ciò, tuttavia, l'autorevole Collegio ha sintetizzato il "nuovo" regime normativo stabilito in tema di imputabilità delle circostanze del reato e di estensione di queste ultime nei riguardi di eventuali concorrenti, accennando anche all'*humus* culturale e giuridico in cui la l. 7 febbraio 1990, n. 127 ha ridisegnato gli artt. 59, 118 c.p., attribuendogli l'attuale formulazione³².

Obiettivo dichiarato di tale novella è stato quello di «garantire l'eliminazione di qualsiasi riflesso di responsabilità oggettiva, anche su elementi non costitutivi del reato», in guisa da imputare ogni aggravamento della responsabilità penale solo in presenza di una effettiva compenetrazione psichica tra fatto ed autore.

In virtù di tale intervento di riforma, l'art. 59 c.p. ha previsto l'applicabilità delle circostanze aggravanti solo se conosciute dall'agente, laddove l'art. 118 c.p. ha circoscritto l'applicazione di alcune fattispecie circostanziali alla sola persona a cui si riferiscono. Con maggiore dettaglio, focalizzando l'attenzione sulla disciplina fissata dall'ultima norma citata, la non comunicabilità ai concorrenti nel reato opera solo in relazione alle «circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole», così da escludere che possa riverberarsi sul trattamento sanzionatorio riservato al coreo qualsiasi elemento che sia confinato al foro interiore di taluno dei compartecipi e, più in generale, ogni variazione di pena connessa ad un contegno psichico pregnante che sia riconducibile alla sola persona dell'agente³³.

Essendo quest'ultima la *ratio* sottesa al regime di imputabilità degli elementi circostanziali del reato, le Sezioni unite giungono ad enucleare il criterio interpretativo utile a dirimere le questioni relative alla possibile estensione delle circostanze soggettive ai concorrenti nel reato, ricordando, tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità abbia già in passato riconosciuto la comunicabilità di tali circostanze «qualora si rinvenivano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione».

In altri termini, come già accaduto nei paragrafi della decisione riservati alla

³² Secondo autorevole dottrina, la legge di riforma ha avuto come dichiarato obiettivo quello di «eliminare il criterio della imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti, e ricondurne la disciplina all'alveo garantistico del principio di colpevolezza», così FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Bologna, 1995, 376.

³³ Per un'analisi più approfondita della disciplina legislativa introdotta dalla novella, si veda MARCONI, *Il nuovo regime di imputazione delle circostanze aggravanti. La struttura soggettiva*, Milano, 1993; PUTINATI, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, Torino, 2008.

ricostruzione strutturale dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, le Sezioni unite procedono a "colorare di oggettività" il motivo a delinquere, onde consentire una estensione al correo dell'applicabilità della circostanza tutte le volte in cui «specifici elementi rivelatori» abbiano reso oggettivo il particolare fine delittuoso che ha animato la condotta di un singolo concorrente.

La regola di giudizio da ultimo individuata, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale che ha riguardato l'ermeneusi di affini circostanze relative all'intensità del dolo o alla presenza di pregnanti motivi a delinquere³⁴, secondo la Corte va applicata in maniera rigorosa, nel senso che la comunicabilità di siffatte aggravanti ai concorrenti è consentita solo ove questi ultimi abbiano avuto «la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità» del contegno soggettivo altrui, dovendosi - per contro - ritenere esclusa ogni possibile estensione della circostanza fondata sulla mera ignoranza colposa evocata dalla prima parte dell'art. 59, comma 2, c.p.³⁵.

Pertanto, proiettando tale criterio generale sulla specifica circostanza di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p., il Giudice di legittimità risolve anche l'ultimo profilo di contrasto interpretativo rimesso al suo vaglio, concludendo nel senso che «il concorrente nel reato, che non condivide con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, c.p.».

Chiarito ciò, le Sezioni unite si soffermano sul contegno psicologico richiesto in capo al concorrente non animato dalla finalità agevolatrice, specificando la necessità di una volontà in ogni caso dolosa, ancorchè manifestata nella gradazione più attenuata del dolo eventuale³⁶. Tale approdo appare obbligato

³⁴ È quanto avvenuto in tema di premeditazione, circostanza inesorabilmente connessa all'intensità del dolo e, quindi, compresa nell'art. 118 c.p., e tuttavia ritenuta ordinariamente estensibile al concorrente non partecipe di tale intensa programmazione, ove ne sia consapevole (sul punto cfr. Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017, Argentieri; Cass., Sez. I, 10 ottobre 2007, Cacisi). Ad analoghe conclusioni si è giunti in tema di estensione al concorrente dell'aggravante dei motivi abietti e futili (anch'essa pacificamente ascrivibile al motivo a delinquere), estensione condizionata solo alla conoscenza di tali fini a cura del partecipe, prima di assicurare il suo intervento di collaborazione (cfr. Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, Gjergji Kastriot; Cass., Sez. I, 28 settembre 2011, Corodda). Tutte le sentenze richiamate sono reperibili in www.dejure.it.

³⁵ Art. 59 comma 2 c.p. che testualmente recita: «Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

³⁶ Invero, corre l'obbligo di segnalare come questo specifico passaggio argomentativo della decisione sia viziato da una imprecisione terminologica, atteso che si definisce "dolo diretto" l'elemento soggettivo richiesto al concorrente consapevole della altrui finalità, laddove tale componente volitiva pare doversi più correttamente inquadrare nel *genus* del dolo generico, ossia la categoria di riferimento al cui interno

ove si tenga conto della sostanziale incompatibilità tra una imputazione a titolo di colpa ed il marcato profilo soggettivo della circostanza *de qua*, nonché dell'inesistenza di un «obbligo giuridico di diligenza» capace di imporre a ciascun agente di accertare la sussistenza di collegamenti tra l'occasionale complice ed una eventuale associazione mafiosa, che potrebbe beneficiare della condotta delittuosa realizzata in forma concorsuale.

7. *Brevi riflessioni conclusive e profili di criticità del regime probatorio.* La pronuncia annotata risulta per molti passaggi argomentativi condivisibile, e ciò sia nella parte in cui ribadisce - *expressis verbis* - la natura autenticamente soggettiva della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, sia nei paragrafi ove sottolinea la necessità di rifuggire da un'interpretazione della stessa del tutto avulsa da una verifica della concreta potenzialità offensiva della condotta stigmatizzata.

Nondimeno, residuano fondati dubbi in ordine alla concreta possibilità di trasfondere nell'applicazione pratica le affermazioni di principio testè enunciate, in conformità a quanto già osservato in tempi meno recenti da quella parte della dottrina che ha evidenziato la difficoltà di ancorare la responsabilità per la fattispecie *de qua* alla presenza di condotte oggettive e, soprattutto, riscontrabili sul versante probatorio³⁷. Tali perplessità risultano amplificate ove si consideri che la Corte ritiene che gli indici rivelatori della concreta offensività della condotta circostanziata vadano desunti dalla idoneità dell'azione ad agevolare l'associazione mafiosa, senza tuttavia interrogarsi con maggiore dettaglio sui parametri oggettivi utilizzabili dall'interprete nel corso di siffatta verifica di lesività del fatto-reato.

Tale difficoltà interpretativa, se può passare in secondo piano ove il fine richiesto per l'integrazione dell'aggravante si sia realizzato, si riverbera sul versante probatorio tutte le volte in cui il delitto in relazione al quale è contestata l'agevolazione mafiosa non abbia prodotto l'effetto desiderato dall'agente. Qui si interpreta la fattispecie circostanziale in maniera decisamente ibrida, mutuando ricostruzioni teoriche elaborate in relazione agli illeciti di pericolo concreto con dolo di danno, nonché attingendo alle nozioni di idoneità ed univocità approfondite in tema di delitto tentato³⁸.

possono essere ricondotti sia il dolo diretto che quello eventuale, ma solo quali forme di manifestazione (alternative tra loro) della volontà dolosa.

³⁷ Sul tema, si veda D'ASCOLA, *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale "senza prova". Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, Reggio Calabria, 2008, 131.

³⁸ In proposito, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 576 ss., i quali delineano un'interpretazione del dolo specifico che riflette la struttura elaborata in tema di delitto tentato.

In tale ottica, ritenuta provata (in qualche modo) la sussistenza del fine di agevolare l'associazione mafiosa, dovrebbe poi valutarsi l'idoneità della condotta posta in essere a concretizzare tale finalità.

Ciò posto, non c'è chi non veda come in molti casi, pur facendo ricorso ai descritti correttivi, risulti poco più che una petizione di principio affermare che la soglia minima di offensività sia superata ogni volta che la convinzione dell'agente di apportare un vantaggio al sodalizio mafioso «si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-*bis* c.p. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine»³⁹.

Tale lacuna, tuttavia, non risulta tale da inficiare l'*iter* logico e sistematico seguito *in parte qua* dalle Sezioni unite, atteso che una autentica coloritura materiale della dimensione soggettiva dell'aggravante è difficilmente realizzabile, ove si tenga conto della formulazione testuale della norma e della finalità di politica criminale da essa perseguita⁴⁰.

Più discutibile sotto il profilo sistematico, oltre che meno aderente ai principi che regolano il regime di imputazione delle circostanze, appare la decisione del Collegio di estendere l'applicazione dell'aggravante in argomento al complice «qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione».

Siffatta scelta interpretativa, se può risultare comprensibile sotto un profilo di giustizia sostanziale, appare in contrasto con una rigorosa applicazione della regola di giudizio posta dall'art. 118 c.p. - che esclude l'estensione ai correi delle circostanze inerenti ai motivi a delinquere - e sembra ancora più disto-

³⁹ Del resto, il rischio di un'interpretazione eccessivamente elastica degli indici rivelatori della concreta offensività della condotta era già stato evidenziato da autorevole dottrina, la quale aveva prospettato il pericolo che l'integrazione dell'aggravante possa essere riconosciuta «in forma sostanzialmente automatica, presumendo *in re ipsa* la suddetta finalità agevolatrice, soprattutto laddove si tratti di comportamenti più frequentemente ricollegabili a manifestazioni criminali di tipo mafioso», così DE FRANCESCO, *Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato*, in *Lotta alla criminalità organizzata. Gli strumenti normativi*, Milano, 1995, 70.

⁴⁰ Altra parte della dottrina, pur condividendo la necessità di individuare un «referente oggettivo del disvalore espresso dall'aggravante», è incline a non valorizzare oltremodo il rapporto di adeguatezza tra il singolo fatto delittuoso e la finalità di agevolazione perseguita dall'agente, ritenendo che il rapporto di adeguatezza dello strumento rispetto al fine «non va dunque caricato della soverchia valenza derivante dall'ancoraggio prevalente all'esito di rafforzamento del sodalizio, il quale appare invece più coerente con il contributo arrecato sul piano materiale nel distinto ambito del concorso c.d. esterno nella fattispecie associativa»; così DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, op. cit., par. 4.

nica rispetto alla dichiarata ricostruzione in termini spiccatamente soggettivi dell'agevolazione mafiosa⁴¹.

In altri termini le Sezioni unite, pur partendo dalla salda collocazione dell'aggravante tra le circostanze relative ai motivi a delinquere, e pur riconoscendo che la stessa presupponga la sussistenza del dolo specifico in capo all'agente, giungono a tradire le premesse di partenza allorchè si tratti delineare i criteri che consentono di estendere ai correi la circostanza in parola.

Di fatto la Corte forgia un'interpretazione a "geometria variabile" dell'agevolazione mafiosa: in relazione al reato mono-soggettivo, fattispecie incentrata sul dolo specifico e sulla rilevanza del motivo a delinquere che anima l'autore⁴²; in presenza di fattispecie delittuose concorsuali, aggravante estensibile al correo che agisca con dolo generico e si sia (solo) consapevolmente rappresentato la sussistenza dell'altrui motivo a delinquere. Peraltro, la scoloritura del profilo soggettivo nella fattispecie concorsuale appare ancora più marcata ove si tenga conto che - come già sopra ricordato - la Corte ritiene sufficiente che il dolo del compartecipe si manifesti nella sua forma eventuale.

A questo punto pare lecito domandarsi se una tale interpretazione - beninteso già adottata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili - sia pienamente rispettosa del principio *nullum crimen sine culpa* a cui è ispirato il "nuovo" regime normativo stabilito dall'art. 118 c.p. e, soprattutto, se la stessa risulti coerente con la scelta della Corte di attribuire alla circostanza *de qua* una dimensione ontologicamente soggettiva⁴³.

L'impressione complessiva è che l'autorevole Collegio non abbia voluto "per-

⁴¹ Alcuni autori, invero, avevano già in passato evidenziato i profili di criticità sottesi all'imputazione soggettiva dell'aggravante in questione nelle ipotesi di responsabilità concorsuale, tra l'altro stigmatizzando l'uso della stessa «come strumento "normativo-processuale" per ricomprendere tutti i comportamenti non inquadrabili nel paradigma criminoso di cui all'art. 416-bis c.p.». In tal senso, RECCIA, *L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di "inafferrabilità del penalmente rilevante"*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2015, 2, 259.

⁴² Per un approfondimento sul motivo a delinquere, e più in generale sul processo volitivo che anima il compimento dell'azione delittuosa, cfr. FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Milano, 1926, 414, in cui l'Autore sostiene che: «l'analisi della volizione ci presenta quattro elementi semplici, che importa tener distinti: la volontà dell'atto in sé - l'intenzione, che corrisponde al fine immediato - il motivo psicologico o determinante, in forza del quale si volle quel fatto - la coscienza dell'illecito giuridico».

⁴³ Non particolarmente critico verso le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte appare il breve commento di CANDORE, *Osservazioni: Cass. Pen., Sez. Sez. un., data udienza Ud. 19 dicembre 2019, data deposito (dep. 3 marzo 2020), n. 8545*, in *Cass. Pen.*, 2020, 2251, ove si sottolinea che «l'innesto di un differente coefficiente psicologico in un reato a dolo specifico in caso di concorso di persone è accolto pacificamente dalla dottrina».

correre l'ultimo miglio" lungo la strada che portava ad una ricostruzione in termini puramente soggettivi dell'aggravante – con annessa impossibilità di estenderne l'applicazione al concorrente del reato che non sia stato animato dalla specifica finalità di agevolare la compagine mafiosa⁴⁴ – forse consapevole che tale scelta avrebbe potuto determinare un *vulnus* di tutela penale⁴⁵.

Così operando, tuttavia, la Corte ha prodotto una decisione che proprio nel suo snodo più delicato (oltre che più ricco di ricadute applicative) appare maggiormente claudicante, anche perchè la soluzione adottata rischia di indebolire la ricostruzione dell'aggravante illustrata nella prima parte della pronuncia.

Rebus sic stantibus, non deve stupire se alcuni tra i primi commentatori si sono espressi in tono critico nei confronti della sentenza che qui si annota, rilevando come – dopo aver valorizzato il profilo oggettivo presente nell'aggravante – sarebbe stato più coerente svincolarla dai motivi a delinquere e riconoscerle una natura mista, soprattutto alla luce delle condizioni individuate per estenderne l'applicabilità ai concorrenti⁴⁶.

A parere di chi scrive, viceversa, il corretto riconoscimento della matrice soggettiva dell'aggravante, ed il doveroso e sostanziale rispetto del principio di colpevolezza, avrebbero potuto indurre le Sezioni unite ad adottare una soluzione maggiormente aderente alla lettera dell'art. 118 c.p.⁴⁷ ed alla *ratio* sottostante.

⁴⁴ Contrariamente all'opzione interpretativa privilegiata nella pronuncia in commento, in relazione ad altre fattispecie circostanziali, la Corte di legittimità ha adottato una ricostruzione radicalmente soggettiva, escludendone la comunicabilità al correo attraverso una rigorosa interpretazione del regime di imputazione cristallizzato nell'art. 118 c.p.; in tal senso, si veda Cass., Sez. I, 30 maggio 2019, Fantini, *www.sistemapenale.it* secondo la quale «in tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, co. 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità».

⁴⁵ A tale conclusione sembra giungere anche BARTOLO, *L'aggravante della agevolazione mafiosa si "applica" anche al concorrente che ha agito con dolo eventuale?*, in *Cass. pen.*, 2021, 933, laddove – dopo aver evidenziato numerosi profili di criticità della decisione – scrive: «per criminalizzare le organizzazioni mafiose non v'è dubbio che la soluzione adottata dalla sentenza impugnata è più che coerente».

⁴⁶ Così MERENDA, *Concorso di persone e aggravante dell'agevolazione mafiosa: riflessioni a margine della pronuncia delle Sezioni unite*, op. cit. Per una soluzione sostanzialmente affine, peraltro, teorizzata già al momento della rimessione alle Sezioni unite delle questioni oggetto di contrasto interpretativo, anche ALBERICO, *Alle Sezioni Unite la questione sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa*, in *Sistema Penale*, 2019, 12, 134.

⁴⁷ A conclusioni simili giunge FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte*, 16 marzo 2020, in *www.sistemapenale.it*.

sa al regime di comunicabilità ai correi delle circostanze del reato⁴⁸.

La soluzione auspicata, che avrebbe consentito di imputare la circostanza al solo partecipe che condivide e faccia propria l'altrui finalità di favorire l'associazione mafiosa, di certo non avrebbe trovato un ostacolo nell'avvertita esigenza di accertare una concreta idoneità agevolatrice della condotta delittuosa circostanziata.

Se il doveroso ripudio del «diritto penale dell'intenzione» impone di accertare l'esistenza di una oggettiva capacità lesiva del reato (e, conseguentemente, l'esistenza di indici rivelatori di tale offensività), la valorizzazione della consistenza oggettiva della condotta non può comportare un ridimensionamento dell'elemento soggettivo della fattispecie.

Un'attenuazione degli “*standard*” di colpevolezza legislativamente tutelati appare ancora più discutibile in presenza di una circostanza, quale quella in esame, dotata di chiara connotazione soggettiva, tanto da essere collocata dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante tra le aggravanti inerenti ai motivi a delinquere.

In conclusione, la pronuncia in commento non pare aver raggiunto l'ambizioso obiettivo di fare chiarezza sull'inquadramento giuridico dell'agevolazione mafiosa e, soprattutto, non sembra aver enunciato una regola di giudizio utile a disciplinare in maniera definitiva i rapporti tra l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p. ed il fenomeno delittuoso concorsuale. A tale ultimo proposito, la soluzione interpretativa privilegiata non contempera adeguatamente i principi oggettivi e soggettivi in gioco, in quanto consente di estendere al concorrente l'applicabilità dell'aggravante sulla scorta della sola rappresentazione dell'elemento finalistico della condotta, laddove il sostanziale rispetto del principio di colpevolezza avrebbe imposto di ricollegare l'incremento sanzionatorio all'accertamento di una effettiva volontà di agevolare il sodalizio mafioso.

JOSÈ CRISCUOLO

⁴⁸ *Ratio legis* individuata da autorevole dottrina nella volontà «di precludere la possibilità di addebitare ad eventuali concorrenti elementi di natura essenzialmente psicologica, la cui rilevanza, proprio in ragione di tali caratteristiche, appare riflettersi sul solo piano della colpevolezza individuale», così MELCHIONDA, *La nuova disciplina di valutazione delle circostanze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1483.

